

STATUTO

**IMAGO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPOLTORE PE VIA TIRINO 28/30

Numero REA: PE - 408306

Codice fiscale: 02262800689

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"IMAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune	
	di Spoltore (PE) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp. att c.c.,	
	la Società cooperativa sociale di tipo A , denominata "IMAGO	
	Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2068	
	(duemilasessantotto) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi e riabilitativi in favore di anziani, portatori di handicap fisici e psichici, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì	
	impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a strutture consortili e ad	
	altre organizzazioni promosse dall'associazionismo cooperativo.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- La gestione di nido privato per servizi alla prima infanzia.	
	- La realizzazione di servizi socio-educativi per bambini allo	
	scopo di favorirne il benessere e la crescita armoniosa,	
	assicurando alla famiglia un adeguato sostegno educativo ed	
	aiutandola a conciliare al meglio le esigenze lavorative e	
	familiari. Sostegno scolastico e servizi di ausilio allo studio e	
	metodologia.	
	- La prestazione di:	
	-- servizi di assistenza, anche domiciliare, dei Comuni, dei	
	quartieri, delle unità locali, delle comunità montane, dei	
	comprensori, nelle case di soggiorno, dei day-ospital e nella	
	libera professione;	
	-- servizi di assistenza domiciliare alle famiglie, con servizi di	
	pronto intervento, periodici e prolungati;	
	-- servizi di assistenza a domicilio agli anziani, anche in caso di	

	degenza, presso ospedali, case di cura, di soggiorno e luoghi di	
	villeggiatura, agli handicappati ed agli emarginati;	
	-- servizi e interventi per la promozione dell'affidamento	
	familiare;	
	-- servizi e prestazioni afferenti all'area psicologica rivolti a	
	singoli e a gruppi, effettuati anche presso scuole e sedi di altre	
	organizzazioni sia pubbliche, sia private: consulenza, sostegno e	
	terapia psicologiche, mediazione familiare, supervisioni,	
	arteterapia, consulenze pedagogiche e psicopedagogiche,	
	psicologia scolastica, assistenza sociale, ecc.;	
	-- servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire	
	l'integrazione sociale di cittadini immigrati	
	-- servizi e attività di sostegno alla genitorialità.	
	- L'attivazione di sportelli informativi per i cittadini dei territori	
	dove opera la cooperativa, gestione di ludoteche e servizi di	
	assistenza e baby-sitting ai bambini in forma domiciliare o	
	socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, la	
	prevenzione, condividendo le responsabilità anche pedagogiche	
	ed educative dei genitori.	
	- La promozione e gestione di corsi di formazione culturale,	
	sociale e professionale, lezioni e conferenze, per incentivare la	
	competenza tecnica dei propri soci e favorire la migliore	
	collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono	
	chiamati a operare dei volontari che prestino il loro aiuto nei	
	servizi della cooperativa stessa.	

	- Lo svolgimento, direttamente e /o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative: Servizio assistenza domiciliare,	
	Telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà,	
	reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività	
	ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario	
	genere, produzione artigianale, informatica, attività	
	didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero, attività	
	socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e	
	semi-residenziali anche per soggetti con fragilità sociale.	
	- La realizzazione di iniziative di appoggio educativo ed	
	assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture	
	e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale,	
	ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio	
	psicofisico, neurologico e/o emarginazione sociale per	
	tossicodipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue	
	diverse forme, minori, anziani, persone handicappate, persone	
	con ritardi di apprendimento; a tal fine intende gestire, in proprio	
	o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra	
	essi, strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza, case	
	di riposo, nonché servizi integrati per residenze protette.	
	- La gestione di centri diurni ed altre strutture di accoglienza,	
	socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo	
	esemplificativo: educativa territoriale, comunità alloggio, gruppi	
	appartamento, centri diurni, assistenza domiciliare ed altre	

	strutture similari.	
	- La gestione e lo svolgimento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a carattere domiciliare effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati.	
	- La collaborazione con forze sociali, associazioni, enti e privati che operino per l'integrazione sociale dei portatori di handicap psichico e/o sensoriale, i minori, gli anziani, le persone affette da dipendenze e per quelle emarginate in genere.	
	Potrà, inoltre, la Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione:	
	- aderire e partecipare a organismi, enti, imprese e consorzi, nonché ad iniziative - anche con oblazioni e interventi finanziari	
	- conformi al proprio scopo sociale o comunque affini o complementari ad esso o dirette al rafforzamento della cooperazione in genere;	
	- intraprendere tutte quelle attività dirette alla formazione, alla qualificazione ed al miglioramento professionale dei soci.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	

	cooperazione.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento	
	di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che	
	indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n.	
	59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	--- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	

	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della	
	preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere;	
	--- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del	
	presente statuto, che intendano completare la loro formazione o	
	valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale,	
	nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in	
	funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto	
	instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non	
	può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del	
	presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	

	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o	
	non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5	
	del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo	
	amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	

	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica .	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	

	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario	
	che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;	

	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgarsi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato

verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso
la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente
statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote
nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento)
ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in
occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo
provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio
potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve

	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei

	soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai	
	sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla	
	riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di	
	Legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto,	
	ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	

	raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale	
	acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo	

	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore prevista	
	dalla normativa vigente;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i	
	dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	

	ristorno a favore dei soci (lavoratori) qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una	
	o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso,	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI E RIUNIONE DEI SOCI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Contabile, se	
	nominati.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	

	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,	
	nelle forme di cui al successivo art. 28.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere	
	d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo	

	amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa	
	potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la	
	redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza:	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	-l'indicazione dei soci consenzienti;	
	-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli	
	stessi l'indicazione del motivo della loro	
	-contrarietà o astensione;	
	-la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che	
	contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza:	
	-l'argomento della decisione;	
	-il contenuto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i	
	quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla	
	società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del	
	documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio	

	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se	
	ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione;	
	la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e	
	la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti	
	previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza	
	dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo,	
	dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del	
	precedente art. 2665 e in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le	
	decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R, fax, e-mail,	
	ecc.) inviato 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve	
	contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministra-tori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 1 (uno) voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo	
	comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di	
	tre membri.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi (scadendo	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica) ovvero sino a dimissioni o	
	revoca; essi sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato	
	ricostituito con i suoi nuovi componenti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, nel caso non vi abbia provveduto l'Assemblea dei	
	Soci.	
	Art. 34 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	

	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, le decisioni dello stesso potranno essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai	
	sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	

	consenso.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni adottate mediante consultazione scritta sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386	
	del codice civile.	
	Se viene meno la metà o la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il	
	ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	

	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente	
	perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o	
	da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Organo di controllo e revisione legale)	
	La nomina dell'Organo di Controllo a composizione collegiale o	
	monocratica, o del revisore, con decisione dei soci, è facoltativa	
	finché non ricorrano le condizioni di legge. In caso di nomina	
	facoltativa, l'Assemblea definisce competenze e poteri	
	dell'organo di controllo.	
	Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 C.C.,	
	l'Organo di Controllo a composizione collegiale o monocratica o	
	il revisore unico sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i	
	requisiti di legge.	

	In caso di nomina dell'Organo di Controllo, a composizione	
	collegiale o monocratica, ricorrendone i presupposti di legge,	
	l'Assemblea può attribuire a esso l'incarico della revisione legale.	
	In tal caso, l'Organo di Controllo è integralmente composto da	
	revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero dell'economia e delle finanze e si applicano, anche con	
	riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei	
	conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le	
	società a responsabilità limitata e le disposizioni in materia di	
	revisione legale dei conti.	
	La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta, senza	
	necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:	
	- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere	
	monocratica o collegiale;	
	- la funzione di revisione legale dei conti possa essere affidata sia	
	ad una persona fisica che ad una società di revisione – iscritti	
	nell'apposito Registro;	
	- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei	
	conti possono essere affidate separatamente, attribuendo la	
	funzione di controllo della gestione, di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis C.C., all'Organo di Controllo, monocratico o collegiale,	
	e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore, persona	
	fisica o società di revisione.	
	ARTICOLO VII	
	CONTROVERSIE	

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00

	(duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero	
	degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono	
	nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia	
	costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una	
	proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta,	

	nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n.	
	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in	
	ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate	
	da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto	
	dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera	
	Arbitrale.	
	Art. 42	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in	
	vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	

	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il	
	funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste dal precedente art. 29.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente	

42 di 43

43 di 43